

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 ottobre 2009 alle ore 17.30, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci di APB - "Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di gestione in Banca, nelle Istituzioni finanziarie e nelle Assicurazioni", presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze : Aula Magna Edificio D6 – sita in Firenze, Via delle Pandette 9 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo di APB dott. Francesco Monti. Oltre al Presidente sono presenti i Vice Presidenti: Bruno Maineri de Meichsenau, Marco Nonni e Mario Venturino, i consiglieri: Enrico Rossetti, De Roni Giannantonio, Ercoli Susanna, Sorge Vittorio.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti i signori: Giacomo Baiguini, Alessandra Turi e Arcangelo Cipolloni. Il Presidente invita il Vice Presidente Maineri de Meichsenau a fungere da segretario, lo stesso, dopo l'approvazione unanime dell'assemblea, accetta. Il Presidente comunica all'Assemblea che la stessa è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica inviati, a norma di Statuto, in data 30 settembre 2009 a tutti i Soci iscritti alla data al libro Soci, che l'Assemblea stessa si tiene in seconda convocazione e che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine del giorno. Sono presenti direttamente o mediante delega 85 Soci su 185 iscritti al libro Soci.

Il Presidente illustra quindi le proposte modifiche dello Statuto. Le modifiche sono essenzialmente tre. La prima va fatta risalire alla richiesta di attribuire alle banche iscritte come Soci collettivi la possibilità di far partecipare alla vita associativa un numero maggiore di dipendenti e/o Amministratori rispetto all'unico delegato ad esse attribuito con lo Statuto finora vigente. La modifica proposta consente alle banche iscritte come Soci collettivi di iscrivere ad APB un certo numero di dipendenti e/o Amministratori variabile in base alle dimensioni. E' previsto che la definizione di tale numero spetti al Consiglio Direttivo. Le modifiche proposte prevedono anche che ai vari Organi sociali possano partecipare contemporaneamente non più di due Soci appartenenti alla medesima banca.

Le altre modifiche mirano all'allargamento delle persone, con particolare riferimento agli studenti, che possono iscriversi come soci praticanti. Le modifiche proposte, infine, prevedono una più articolata e dettagliata regolamentazione dei compiti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le modifiche, in definitiva, sono mirate a regolamentare alcuni aspetti operativi che avevano creato dubbi interpretativi nell'operatività dei diversi Organi.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto, avvertendo che le parti modificate sono state evidenziate in neretto. Dopo la lettura il Presidente apre il dibattito e, fornite le ulteriori delucidazioni richieste, pone a votazione globalmente le proposte di modifiche statutarie. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di apportare allo statuto dell'Associazione le seguenti modifiche:

Articolo 3

- a) possono essere ammessi come soci individuali le persone fisiche che, con la loro attività di lavoro autonomo o dipendente, contribuiscono allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione della Pianificazione, del Controllo di Gestione, nonché delle materie affini nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle

Assicurazioni e che intendano fornire un contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

b) possono essere ammessi come soci collettivi:

- le Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.93 n.385),
- le Banche e gli Enti capogruppo di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 64 del predetto T.U.,
- le fondazioni conferenti le aziende bancarie,
- le associazioni di categoria fra le Banche di cui agli artt.29 e segg. e 33 e segg. del medesimo T.U.,
- i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V° del T.U. citato, nonché gli intermediari in valori immobiliari assoggettati a vigilanza prudenziale. Possono, altresì, essere ammessi quali soci collettivi i consorzi formati tra soggetti di cui al precedente capoverso, le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e le società finanziarie il cui capitale sia interamente posseduto da Banche,
- le imprese assicuratrici e le imprese riassicuratrici,

che intendano iscrivere un gruppo di persone – in numero determinato dal Consiglio Direttivo in base alle dimensioni - che abbiano, con le stesse organizzazioni aderenti, un rapporto di dipendenza o siano loro Amministratori. I singoli iscritti del Socio Collettivo partecipano a pieno titolo alla vita associativa.

c) possono essere ammessi come **soci praticanti** le persone fisiche che **intendono** svolgere attività di lavoro, autonomo o dipendente, nel settore della pianificazione, del controllo di gestione e materie affini nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle imprese assicuratrici e nelle imprese riassicuratrici

d) possono essere ammessi come **soci onorari** personalità del mondo economico, accademico, bancario, finanziario e assicurativo che, per la loro opera, conferiscono prestigio all'Associazione.

Articolo 4

Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di socio individuale, collettivo o praticante, devono presentare domanda di ammissione compilando un modulo fornito dall'Associazione e **pubblicato sul sito internet dell'Associazione.**

All'atto dell'iscrizione i Soci Collettivi devono segnalare, nel numero massimo determinato dal Consiglio Direttivo, i propri dipendenti od Amministratori che intendono iscrivere all'Associazione.

Articolo 9

Alle cariche sociali sono eleggibili i Soci individuali iscritti nel libro dei Soci da almeno due anni ed in regola con il pagamento della quota annuale. Sono altresì eleggibili i singoli iscritti del Socio Collettivo - in regola con il pagamento della quota annuale - in misura non superiore a 2 (due) per ogni organo dell'Associazione.

Del Collegio dei Probiviri possono far parte anche non soci purché di specchiata moralità ed alto profilo professionale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere convocata senza ritardo dal Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei conti anche quando ne è fatta domanda da un numero di Soci, individuali, **di dipendenti od Amministratori designati dai Soci** collettivi e praticanti iscritti nel libro dei Soci da non meno di tre mesi, che rappresentino almeno un quarto dei voti.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei conti per gravi motivi, indipendentemente da quanto previsto nei due paragrafi precedenti.

Articolo 12

Hanno diritto ad un voto i soci individuali, i singoli iscritti designati dai soci collettivi ed i soci praticanti.

Articolo 14

I soci collettivi possono intervenire in Assemblea attraverso i **singoli iscritti da essi designati**.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 15 membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I singoli Soci collettivi possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da non più di due dei Soci da loro designati. Almeno tre quinti (3/5) **dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere dipendente o amministratore di Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.9**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere eletti soltanto tra i soci che abbiano competenze in ambito amministrativo ed economico e la carica di revisore è incompatibile con quella di ogni altro organo sociale. Il Collegio al suo interno, appena nominato, nella sua prima riunione utile o anche mediante consultazione scritta tra i suoi componenti, elegge il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'amministrazione dell'Associazione, deve verificare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei conti esamina ed approva il rendiconto ed è responsabile verso i soci, in solido con il Consiglio Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono essere eletti anche 2 Revisori supplenti che subentrano ai Revisori in carica in caso di loro dimissioni o sopravvenuta impossibilità a continuare a svolgere l'incarico.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il testo dello statuto con in neretto le modifiche statutarie oggi approvate dall'assemblea.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18.00 dichiara tolta la seduta previa compilazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Francesco Monti

Il Segretario
Bruno Maineri de Meichsenau



Associazione Italiana per
la Pianificazione ed
il Controllo di Gestione
in Banca,
nelle Istituzioni Finanziarie
e nelle Assicurazioni

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria

Firenze

16 ottobre 2009

STATUTO

DENOMINAZIONE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una associazione denominata "Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di Gestione in Banca, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle Assicurazioni (APB)".

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 2

L'Associazione, che non ha fini di lucro né sindacali, si propone di promuovere, con le modalità più idonee:

- a) lo sviluppo della funzione Pianificazione e Controllo di Gestione, nonché delle attività affini, nell'ambito delle Banche, delle Istituzioni Finanziarie e delle Assicurazioni,
- b) l'analisi e lo studio dei concetti e delle tecniche della Pianificazione e del Controllo di Gestione e delle materie affini nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle Assicurazioni,
- c) la definizione di principi di comportamento degli operatori del settore secondo i più alti standard etici e professionali,
- d) il perfezionamento professionale degli operatori del settore sul piano scientifico e metodologico, attraverso lo scambio di idee ed esperienze, sia a livello nazionale che internazionale, l'organizzazione di incontri, convegni e corsi di formazione, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale e di strumenti software, la realizzazione e la pubblicazione di atti, studi, ricerche ed opere monografiche,
- e) contatti e collaborazioni con Enti ed Associazioni simili in Italia ed all'estero per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini, potrà partecipare a società o enti che svolgano attività esclusivamente inerenti agli obiettivi sopra descritti.

SOCI

Articolo 3

e) possono essere ammessi come **soci individuali** le persone fisiche che, con la loro attività di lavoro autonomo o dipendente, contribuiscono allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione della Pianificazione, del Controllo di Gestione, nonché delle materie affini nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle Assicurazioni e che intendano fornire un contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

f) possono essere ammessi come **soci collettivi**:

- le Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.93 n.385),
- le Banche e gli Enti capogruppo di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 64 del predetto T.U.,
- le fondazioni conferenti le aziende bancarie,
- le associazioni di categoria fra le Banche di cui agli artt.29 e segg. e 33 e segg. del medesimo T.U.,
- i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V° del T.U. citato, nonché gli intermediari in valori immobiliari assoggettati a vigilanza prudenziale. Possono, altresì, essere ammessi quali soci collettivi i consorzi formati tra soggetti di cui al precedente capoverso, le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e le società finanziarie il cui capitale sia interamente posseduto da Banche,
- le imprese assicuratrici e le imprese riassicuratrici,

che intendano iscrivere un gruppo di persone – in numero determinato dal Consiglio Direttivo in base alle dimensioni - che abbiano, con le stesse organizzazioni aderenti, un rapporto di dipendenza o siano loro Amministratori. I singoli iscritti del Socio Collettivo partecipano a pieno titolo alla vita associativa.

g) possono essere ammessi come **soci praticanti** le persone fisiche che **si apprestano a intendono** svolgere attività di lavoro, autonomo o dipendente, nel settore della pianificazione, del controllo di gestione e materie affini nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle imprese assicuratrici e nelle imprese riassicuratrici

- h) possono essere ammessi come **soci onorari** personalità del mondo economico, accademico, bancario, finanziario e assicurativo che, per la loro opera, conferiscono prestigio all'Associazione,

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ed incedibili.

Articolo 4

Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di socio individuale, collettivo o praticante, devono presentare domanda di ammissione compilando un modulo fornito dall'Associazione **e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. All'atto dell'iscrizione i Soci Collettivi devono segnalare, nel numero massimo determinato dal Consiglio Direttivo, i propri dipendenti od Amministratori che intendono iscrivere all'Associazione.**

Le domande di ammissione vengono vagliate, entro il termine di sei mesi dalla presentazione, dal Consiglio Direttivo che, in caso di accoglimento, provvede tempestivamente all'iscrizione nel libro dei Soci

Articolo 5

I Soci sono tenuti:

- a) ad accettare e ad applicare le Norme di Etica Professionale contenute nel Codice Deontologico che al presente atto si allega e ne è parte integrante, uniformandosi ad esse nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisioni del Consiglio Direttivo a seguito di lodo del Collegio dei Probiviri in caso di vertenze,
- b) ad osservare lo statuto ed in particolare le norme di comportamento,
- c) a sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali,
- d) a versare il contributo annuo (anno solare) fissato dal Consiglio Direttivo. Il versamento delle quote associative deve avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno. Il mancato versamento, dopo un sollecito mediante lettera raccomandata, comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

Articolo 6

L'associato, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti l'attività, alle Norme del Codice Deontologico allegato allo statuto.

L'Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento è iniziato dal Consiglio Direttivo, da altro socio o da terzi anche non soci. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina un relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso, informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima. La parte contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni scritte sino a cinque giorni prima della seduta.

Nel giorno fissato il Collegio, sentito il relatore, le parti ed i loro eventuali difensori, salva contumacia in caso di ingiustificata assenza dell'Associato sottoposto a procedimento, adotta le proprie decisioni.

Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza dell'Associato sottoposto a procedimento a seconda della gravità consistono in:

- a) ammonimento orale o scritto,
- b) censura,
- c) sospensione fino ad un massimo di due anni,
- d) espulsione dall'Associazione.

CESSAZIONE

Articolo 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) dimissioni, da presentare per iscritto mediante lettera raccomandata,
- b) perdita dei requisiti in base ai quali erano stati ammessi,
- c) morosità, nel caso previsto all'art.5,
- d) radiazione, quando incorrano inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri ove ne ricorrano i presupposti, sentito il socio interessato, e comunicata al socio tramite lettera raccomandata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Comitato Esecutivo,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) il Comitato Tecnico – Scientifico,
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

Alle cariche sociali sono eleggibili i Soci individuali iscritti nel libro dei Soci da almeno due anni ed in regola con il pagamento della quota annuale. Sono altresì eleggibili i singoli iscritti del Socio Collettivo - in regola con il pagamento della quota annuale - in misura non superiore a 2 (due) per ogni organo dell'Associazione.

Del Collegio dei Probiviri possono far parte anche non soci purché di specchiata moralità ed alto profilo professionale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

All'Assemblea ordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvare annualmente la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo,
- b) nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, previa determinazione del numero dei componenti di detti organi,
- c) deliberare su quanto sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

All'Assemblea ordinaria dei Soci spetta altresì di diritto, ove ritenuto opportuno, di nominare fra i Soci individuali un Presidente Onorario, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea straordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvare le modifiche dello Statuto,
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e determinarne le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere convocata senza ritardo dal Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei conti anche quando ne è fatta domanda da un numero di Soci, individuali, **di dipendenti od Amministratori designati dai Soci** collettivi e praticanti iscritti nel libro dei Soci da non meno di tre mesi, che rappresentino almeno un quarto dei voti.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei conti per gravi motivi, indipendentemente da quanto previsto nei due paragrafi precedenti.

Articolo 12

Hanno diritto ad un voto i soci individuali, i singoli iscritti designati dai soci collettivi ed i soci praticanti.

Articolo 13

Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la convocazione mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo contenente l'Ordine del Giorno, la data ed il luogo di svolgimento da spedire a ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data di svolgimento.

In caso di urgenza la convocazione può essere validamente effettuata anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno quattro giorni prima della data di svolgimento.

La convocazione può essere inviata con le stesse modalità e termini di cui al precedente capoverso, anche ai soci onorari, che tuttavia non hanno diritto di voto e che quindi non vanno considerati in ordine al raggiungimento dei “quorum” assembleari.

In **prima convocazione**, per la validità:

dell'Assemblea Ordinaria, è necessaria la presenza di tanti Soci iscritti nel libro dei Soci da non meno di tre mesi, che rappresentino la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti,

dell'Assemblea Straordinaria, è necessaria la presenza di tanti Soci, iscritti come sopra, che rappresentino almeno i due terzi dei voti. Le deliberazioni della Assemblea Straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti.

In **seconda convocazione**, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite quale che sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza dei presenti

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice Presidente più anziano per età presente; in mancanza anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea nomina anche il segretario.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari.

Delle deliberazioni delle Assemblee si redige verbale da trascrivere sull'apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Le maggioranze dei voti si calcolano secondo il disposto dell'Art.11.

I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nelle varie assemblee, mediante semplice delega scritta, da altro socio che, comunque, non potrà cumulare più di tre deleghe.

I soci collettivi possono intervenire in Assemblea attraverso i **singoli iscritti da essi designati**.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 15 membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. **I singoli Soci collettivi possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da non più di due dei Soci da loro designati.** Almeno tre quinti (3/5) dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere dipendente o amministratore di Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.93 n.385), di Banche e di Enti capogruppo di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art.64 del predetto T.U., di fondazioni conferenti le aziende bancarie, di Associazioni di categoria fra le banche di cui agli artt. 29 e segg. e 33 e segg. del medesimo T.U., di soggetti operanti nel settore finanziario di cui

al Titolo V° del T.U. citato, nonché di intermediari in valori immobiliari assoggettati a vigilanza prudenziale, di consorzi formati tra soggetti di cui al precedente capoverso, di società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie il cui capitale sia interamente posseduto da banche, di imprese assicuratrici o di imprese riassicuratrici.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo ove ha Sede l'Associazione. Il Consiglio Direttivo redige, per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo elegge, altresì, fra i suoi membri, da uno a tre Vice Presidenti ai quali spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in via disgiunta in caso di assenza o di impedimento del Presidente o di delega da parte dello stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in teleconferenza, su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente, o di tre membri del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione è validamente effettuata anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima della data di svolgimento ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, esclusivamente al voto del Presidente è attribuito valore doppio.

Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di nomina, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo nominato al suo interno.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16

In seno al Consiglio Direttivo è costituito un Comitato Esecutivo formato da tre a cinque membri, a cui partecipano di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti. Gli altri membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può delegare ad uno o più membri alcune delle proprie funzioni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente, o di almeno la metà dei membri del Comitato stesso. La convocazione è validamente effettuata anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di svolgimento ed in caso di urgenza almeno due giorni prima della riunione.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Articolo 17

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto dai Soci fondatori e dai Soci onorari.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico, definisce i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere eletti soltanto tra i soci che abbiano competenze in ambito amministrativo ed economico e la carica di revisore è incompatibile con quella di ogni altro organo sociale. Il Collegio al suo interno, appena nominato, nella sua prima riunione utile o anche mediante consultazione scritta tra i suoi componenti, elegge il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'amministrazione dell'Associazione, deve verificare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi la contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti esamina ed approva il rendiconto ed è responsabile verso i soci, in solido con il Consiglio Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono essere eletti anche 2 Revisori supplenti che subentrano ai Revisori in carica in caso di loro dimissioni o sopravvenuta impossibilità a continuare a svolgere l'incarico

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude ogni anno al 31 marzo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Associazione Italiana per la
Pianificazione e il Controllo di Gestione
nelle Banche, nelle Istituzioni Finanziarie
e nelle Assicurazioni

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Roma, 30 settembre 2009

AI SOCI

Si comunica che è stata convocata presso la **Facolta' di Economia dell'Universita' di Firenze : Aula Magna Edificio D6 – Via delle Pandette 9 -, Firenze (Novoli)**, l'Assemblea Straordinaria di APB in prima convocazione per il giorno 9 ottobre 2009, alle ore 23.00 ed in **seconda convocazione**, stesso luogo, per il giorno **16 ottobre 2009 - ore 17.30**, con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto
2. Varie ed eventuali

In relazione a quanto sopra, si ricorda che per l'intervento in Assemblea è necessario che i rappresentanti dei Soci Collettivi siano muniti della delega del legale rappresentante dell'Azienda.

Si prega di confermare via e-mail la partecipazione alla Segreteria di APB. Telefono: 06 6767336 – 337 966563 oppure via e-mail apb@apb.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Francesco Monti

APB

C/o Associazione Bancaria Italiana – piazza del Gesù, 49 – 00186 ROMA
Tel. 06 6767336

www.apb.it e-mail apb@apb.it